

numero			Bellinzona
100	fr	1	20 gennaio 2016

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione foreste
3003 Berna

e-mail: wald@bafu.admin.ch

Modifica dell'Ordinanza sulle foreste: apertura della procedura di consultazione

Gentili Signore,
Egredi Signori,

vi ringraziamo innanzitutto per averci invitati a partecipare alla consultazione su questa importante modifica dell'Ordinanza sulle foreste a seguito della modifica della Legge forestale relativa all'attuazione della Politica forestale 2020.

Il nostro Cantone, anche in relazione agli ultimi dati dell'Inventario forestale nazionale e al suo elevato tasso di boscosità, è evidentemente molto interessato da quanto previsto dalla nuova Ordinanza, ed alla sua attuazione in modo efficace, non da ultimo in quanto Cantone molto sensibile e toccato dalla problematica dei mutamenti climatici, con tutti gli effetti e le conseguenze che la stessa può avere sul nostro patrimonio boschivo.

Di seguito vi rimettiamo quindi le nostre osservazioni in merito, ribadendo già in entrata il fatto che da parte nostra condividiamo la presa di posizione elaborata dalla CCF (Conferenza dei Capisezione cantonali delle foreste) e fatta propria dalla CDFo (Conferenza delle direttrici e dei direttori delle foreste).

Aspetti di carattere generale

Se di principio le modifiche proposte possono essere condivise, riteniamo che la presenza di tutta una serie di regolamentazioni di dettaglio non dovrebbero far parte dell'Ordinanza, ed in questo senso la nostra valutazione è molto critica.

Innanzitutto abbiamo constatato come spesso vi sia una ripetizione tra i concetti già presenti nella legge, e ripresi senza particolari novità anche nell'Ordinanza, rendendola oltremodo pesante.

Ma quello che più ci preoccupa come Autorità cantonale è la volontà della Confederazione di voler influenzare oltremisura l'attività dei Cantoni, mediante tutta una serie di direttive e raccomandazioni.

Riteniamo da parte nostra che sarebbe molto meglio definire in modo chiaro la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, che non voler influenzare oltremisura la loro competenza d'azione, ciò che avrebbe delle conseguenze negative sull'attività stessa dei Cantoni. Leggendo il documento, traspare in fondo una mancanza di fiducia della Confederazione nei confronti dell'attività dei Cantoni, cosa che non è accettabile ma nemmeno comprensibile.

Riteniamo infatti che i Cantoni dispongano delle necessarie competenze per tradurre in modo positivo sul territorio quelli che sono gli obiettivi della Legge federale, senza dover snaturare con tutta una serie di dettagli inutili i contenuti dell'Ordinanza.

D'altronde, proprio grazie alla nuova NPC, la Confederazione dispone già degli strumenti necessari per effettuare i controlli sull'attività dei Cantoni, e vice versa i Cantoni, con gli accordi programmatici, si impegnano a realizzare gli obiettivi degli stessi, tenendo in debito conto le esigenze della Confederazione.

Aspetti di carattere particolare

Nell'Ordinanza che ci è stata sottoposta in consultazione vi sono delle modifiche di articoli che riteniamo corretti, e che in questo senso ci sentiamo anche di sottoscrivere.

Si tratta in particolare degli artt. 19, 28, 31, 37a, 37b, 40b, 41, 42, 43 e 66.

Per tutta una serie di altri articoli, per contro, vi sono da parte nostra delle forti riserve che intendiamo sollevare in questa sede, e che elenchiamo di seguito.

Art. 29: Compiti della Confederazione

Questo articolo a nostro avviso va stralciato.

Infatti, la legge definisce già in modo chiaro i compiti della Confederazione, e riteniamo che il compito del coordinamento, attribuito alla Confederazione, per essere svolto, non necessita di nuove direttive o raccomandazioni.

Art. 30: Compiti dei Cantoni

Anche in questo caso, l'articolo può essere molto semplificato. Infatti la Legge forestale è già chiara in proposito.

In particolare il cpv. 1, lett. d), e) e f) possono essere stralciati, in quanto la tematica è già trattata in modo sufficiente nella legge. La parte iniziale del cpv. 1 può per contro essere notevolmente ridotta e semplificata.

Art. 32: Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico

Considerato il fatto che con la modifica legislativa è stato abolito il certificato di eleggibilità, riteniamo importante che la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni e le scuole universitarie, provvedano al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi.

Di principio l'articolo è quindi condiviso. I cpv. 2 e 3 andrebbero comunque rivisti nel senso di limitare al massimo la redazione di nuove direttive.

Conclusioni

Innanzitutto vogliamo ribadire il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dall'Ufficio federale dell'ambiente nella preparazione di questo importante, e per niente facile documento. Riteniamo pure come sia importante che la nuova Ordinanza possa entrare in vigore al più presto.

Nel contempo, ci auguriamo che le nostre osservazioni possano essere considerate nel loro giusto spirito, che è quello di contribuire a rendere il più efficace e razionale possibile il lavoro concreto sul territorio, a favore della protezione e della valorizzazione del nostro patrimonio boschivo.

Con queste considerazioni vogliate gradire, egregi signori, i nostri cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c.:

- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Delegato cantonale per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch)
- Pubblicazione in internet